



COMUNE DI PERDASDEFOGU

PROVINCIA OGLIASTRA

08046 Perdasdefogu - Piazza Europa n. 1
C.F. 82000750917-P.I.00199440918

Tel. 0782/94614-94315 Telefax 0782.94190
E-mail sindaco.perdas@tiscali.it

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 18 DEL 02-09-2011

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Focolaio di Tubercolosi Bovina - Azienda IT072NU001 allevatore Sig. Conigiu Luigino.

Vista la comunicazione della A.S.L. n. 4 di Lanusei assunta al nostro Prot. Generale al N. 4298 del 02.09.2011, dalla quale risulta che viene accertata la presenza di un focolaio di Tubercolosi Bovina nell'allevamento della specie Bovina presente nell'azienda zootecnica, ubicata in località "Sutturu is Muras" agro del Comune di Perdasdefogu identificata con il N. IT072NU001, di cui è il rappresentante legale il Sig. Conigiu Luigino nato a Villagrande Stri, il 05.04.1927 e residente in Perdasdefogu in Vico I Corso Vitt. N. 7;

Vista la Legge R. 8/7/85 N. 15;

Visto il regolamento di Polizia Veterinaria 8/2/1954 n. 320;

Vista la legge 23.12.1978 n. 833;

Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000 ;

Visto il DM n. 592 del 15/12/1995;

Visto DAIS n. 17 del 28/03/2011;

Ritenuto necessario adottare provvedimenti idonei ad impedire la diffusione del contagio;

ORDINA

L' applicazione, nell'azienda zootecnica, ubicata in località "Sutturu is Muras" agro del Comune di Perdasdefogu identificata col N. IT072NU001 di cui il è rappresentante legale il Sig. Conigiu Luigino nato a Villagrande Str, il 05/04/1927 e residente in Perdasdefogu in Vico I Vittorio E. 7, delle seguenti misure;

- a) Accurata indagine epidemiologica da parte del veterinario ufficiale;
- b) censimento per specie e categoria di tutti gli animali esistenti nell'allevamento;
- c) isolamento e sequestro degli animali infetti e sospetti dal resto dell'effettivo dell'allevamento;
- d) macellazione degli animali infetti entro i termini indicati al punto 1 dell'art.8 del D.M. n.592 del 15/12/1995;
- e) accurata pulizia e disinfezione;
- f) divieto di monta;
- g) divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati all'immediata macellazione, da rilasciarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8/2/1954 n. 320, e successive modificazioni;
- h) i vitelli nati da madri infette devono essere allevati in condizioni di isolamento e sottoposti alle opportune prove diagnostiche previste dall'allegato 1 del D.M. n.592 del 15/12/1995 al fine di escludere l'eventuale trasmissione della malattia;
- i) sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento, il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione o conservato per almeno cinque mesi prima dell'uso. Parimenti devono essere sottoposti ad adeguati trattamenti secondo gli allegati al presente regolamento, i liquami provenienti dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali, qualora non vengano raccolti contemporaneamente al letame.

Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni al DPR 08/02/1954, n. 320 che consiste nel pagamento di una somma che va da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo di € 9.296,22.

I proprietari e i detentori degli animali recettivi presenti nell'ambito della zona infetta, i veterinari e gli agenti della forza Pubblica sono incaricati di osservare e far osservare la presente ordinanza che, notificata agli interessati, entra immediatamente in Vigore.

Residenza Municipale, addì 02-09-2011



Sindaco

ING. MURA WALTER VITTORIO

La presente viene trasmessa: Ufficio P.M. sede, Stazione C.C. n. 4 di Lanusei, R.A.S. Ass.to Igiene Sanità Cagliari, a tutte le AA.SS.LL. della Sardegna, ai Sindaci della A.S.L.n. 4.